



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n°11001, in data 27/04/2023, della Polisportiva Terraglio – Società Sportiva Dilettantistica A.r.l. di Mestre (VE), con cui ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità stradale in via delle Macchine - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, in occasione della manifestazione sportiva denominata “1° Trofeo Aquathlon Città di Venezia 3xH2O”, in programma domenica 30 aprile 2023 nell’area antistante la piscina comunale di Marghera;

VISTA: la nota protocollo n°7576, in data 13/04/2023, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso il proprio nulla osta di competenza ai fini demaniali marittimi per l’occupazione di una corsia di transito in via delle Macchine – area portuale di Marghera – nel Comune di Venezia;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la viabilità stradale lungo via delle Macchine – area portuale di Marghera – nel Comune di Venezia, ai fini della pubblica incolumità;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n°81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l’accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area portuale di Marghera;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n°285 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n°495 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **30 aprile 2023**, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, nel tratto di strada antistante la piscina comunale di **via delle Macchine** - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, si svolgerà la manifestazione sportiva denominata “1° Trofeo Aquathlon Città di Venezia 3xH2O”, organizzata dalla Polisportiva Terraglio – S.S.D. di Mestre (VE).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità stradale)

nell’arco temporale di cui al “rende noto”, la viabilità stradale antistante la piscina comunale in **via delle Macchine** - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, subirà una parziale

modifica con l'occupazione temporanea della corsia di transito in direzione Marghera e l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri.

Nel suddetto tratto di strada, come evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetta la sosta e la fermata di tutti i veicoli a motore, compresi cicli e monopattini elettrici, con rimozione coatta degli stessi, nonché la circolazione ai pedoni, con esclusione dei mezzi e del personale dell'Ente organizzatore.

La viabilità lungo il tratto di strada interessato dalla manifestazione, sarà temporaneamente modificata con apposita segnaletica, in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Ente organizzatore)

L'Ente Organizzatore della manifestazione deve osservare le seguenti prescrizioni e condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa citata che qui si intendono integralmente richiamate:

- posizionare idonea segnaletica di sospensione temporanea della circolazione veicolare e indicazione dei percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- predisporre un congruo numero di movieri opportunamente attrezzati lungo il tratto di strada interessato dalla manifestazione, ponendo particolare attenzione alle uscite delle aree di sosta e delle zone di attraversamento pedonale;
- provvedere al termine della manifestazione alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2 e 3, del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) **Piero PIZZARI**
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

MODIFICA ALLA VIABILITA' STRADALE IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA

